

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - disciplina (efficacia) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16043 del 18/06/2018

Successione di contratti collettivi - Incorporazione del contratto collettivo nel contenuto di quello individuale - Insussistenza - Criterio del trattamento più favorevole - Esclusione - Fattispecie.

Le disposizioni del contratto collettivo non si incorporano nel contratto individuale, ma operano sul singolo rapporto come fonte esterna, con la conseguenza che, in caso di successione di contratti collettivi, si realizza una immediata sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole al lavoratore, salva diversa determinazione delle parti contraenti in ordine alla disciplina intertemporale. (Nella specie, la S.C. ha negato che un dipendente di Poste italiane s.p.a. potesse invocare come diritto quesito la più lunga durata del comportamento retribuito previsto dal c.c.n.l. del 2001, con conseguente applicazione del c.c.n.l. del 2003 vigente alla scadenza del periodo complessivo di assenza consentita dal servizio, computando anche i giorni di malattia verificatisi sotto il regime precedente).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16043 del 18/06/2018